Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 14 febbraio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 19 luglio 1941-XIX (registrato al Controllo generale col n. 55-1, addì 19 agosto 1941-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 387-88), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 ottobre 1939-XVII, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Del Plato Ettore fu Francesco.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1611.

Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Abbandono o mancata riassunzione del servizio.

Il mobilitato civile che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre cinque giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica al mobilitato civile comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non lo riprende senza giusto motivo nello stesso termine.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 2.

Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti civilmente mobilitati.

Il mobilitato civile che, al fine di turbare l'organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di enti, servizi o aziende civilmente mobilitati, ai quali sia addetto, impedisce od ostacola, in qualsiasi modo, il regolare andamento del servizio, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a otto anni.

Art. 3.

Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali.

Per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali civilmente mobilitate, le sanzioni previste dagli ordinamenti generali e speciali per le infrazioni disciplinari commesse in servizio o a causa di servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi; e, se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate fino al triplo.

L'autorità competente a infliggere le punizioni disciplinari secondo i criteri normali, se ritiene che debba farsi luogo all'aumento preveduto dal comma precedente, rimette la decisione all'autorità superiore cui spetta il potere di infliggere la più grave punizione.

Art. 4.

Sanzioni disciplinari per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali civilmente mobilitato è soggetto alle stesse sanzioni disciplinari previste per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, fermo l'aggravamento di cui all'articolo precedente.

Tuttavia, alla sospensione dal grado e dallo stipendio o dal lavoro è sostituita la multa fino a lire cinquecento; alla revoca dall'impiego, alla destituzione o alla espulsione è sostituito il licenziamento per motivi disciplinari, con la perdita di qualsiasi indennità o assegno.

Art. 5.

Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale dipendente da enti pubblici o privati, servizi, aziende o stabilimenti.

Per il personale dipendente dagli enti pubblici o privati, servizi, aziende o stabilimenti civilmente mobilitati, le sanzioni previste dai rispettivi regolamenti o contratti collettivi di lavoro, per infrazioni disciplinari commesse in servizio o fuori servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi; e, se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate sino al triplo.

Qualora i regolamenti manchino o non dispongano, il Ministro che ha promosso la mobilitazione civile dell'ente, servizio, azienda o stabilimento provvede, d'intesa con il Ministro per le corporazioni, alla emanazione di apposite norme disciplinari, da valere per il periodo della mobilitazione.

Qualora manchino i contratti collettivi di lavoro, provvede alla emanazione delle norme, di cui al precedente comma, il Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Ministro che ha promosso la mobilitazione civile dell'ente, servizio, azienda o stabilimento, sentite le Associazioni sindacali di categoria.

Art. 6.

Sanzioni disciplinari per ogni altro mobilitato civile.

Per le infrazioni disciplinari commesse dal mobilitato civile, fuori dei casi previsti dagli articoli 3, 4 e 5, si applica la multa fino a lire mille.

Art. 7.

Mancata presentazione in servizio.

Il mobilitato civile che non si presenta, senza giusto motivo, ad assumere il servizio al quale è stato destinato, nei cinque giorni successivi a quello prescritto, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 8.

Omessa comunicazione della dichiarazione di mobilitazione civile.

Il dirigente o la persona comunque preposta a un ente, servizio, azienda o stabilimento civilmente mobilitati, che omette di comunicare al personale dipendente la dichiarazione della mobilitazione civile entro il termine prescritto, o in mancanza, nel termine di tre giorni dall'avviso ricevuto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della multa fino a lire cinquemila.

Art. 9.

Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.

Il mobilitato civile che, in caso di pericolo, abbandona il posto di lavoro o di servizio è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione da due a dieci anni.

Art. 10.

Giudice competente.

La cognizione dei reati preveduti dalla presente legge appartiene ai Tribunali militari, salvo che trattisi di reati commessi da minori degli anni diciotto, nel qual caso si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835, ed esteso al territorio della Libia con R. decreto 24 ottobre 1935-XIII, n. 2437.

Art. 11.

Limiti di applicazione.

Le disposizioni degli articoli 1 a 6 non si applicano ai mobilitati civili appartenenti a stabilimenti statali o privati di produzione per la guerra, per i quali restano ferme le disposizioni degli articoli 243 a 251 del Codice militare di pace e le disposizioni disciplinari previste dalla legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782.

Art. 12.

Delega al Governo del Re.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a riunire e coordinare in testo unico, con le opportune modificazioni e integrazioni, le norme di questa legge e quelle delle leggi 14 dicembre 1931-X, n. 1699; 24 maggio 1940-XVIII, n. 461; 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, e del R. decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, nonchè di ogni altra legge relativa alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Art. 13.

Estensione di applicazione.

La presente legge è applicabile anche nell'Africa italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1941-XX, n. 1612.

Nomina di otto idonei nel ruolo del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visto il R. decreto 26 maggio 1941-XIX, n. 601, che modifica i detti ruoli organici;

Considerata la necessità di coprire sollecitamente, in vista delle particolari attuali esigenze degli Uffici provinciali delle corporazioni, i posti vacanti nel grado iniziale del ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici anzidetti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assunzione in servizio, in qualità di sostituti direttori aggiunti in prova negli Uffici provinciali delle corporazioni (grado 10°, gruppo *A*) purchè esistano le necessarie vacanze in ruolo, di altri otto candidati dichiarati idonei nel concorso per esami, per la nomina di sostituti direttori aggiunti, bandito con decreto Ministeriale 20 gennaio 1940-XVIII, secondo l'ordine della graduatoria, che resta ferma a tutti gli effetti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 37. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° dicembre 1941-XX, n. 1613.

Accordo economico collettivo per la disciplina del commercio degli apparecchi per la radiodiffusione, e accordo integrativo e convenzione per deposito di apparecchi radio.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina del commercio degli apparecchi per la radiodiffusione, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo

1930-VIII, n. 206, in data 16 maggio 1940-XVIII, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e la Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati;

Visto l'accordo integrativo dell'accordo economico collettivo per la disciplina del commercio degli apparecchi per la radiodiffusione, stipulato tra le stesse Federazioni il 16 maggio 1940-XVIII;

Vista la convenzione per deposito di apparecchi radio, stipulata tra le stesse Federazioni il 16 maggio 1940;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione della meccanica nella seduta dell'11 luglio 1941-XIX, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per la disciplina del commercio degli apparecchi per la radiodiffusione, dell'annesso accordo integrativo e della convenzione per deposito di apparecchi radio.

Il testo degli accordi e della convenzione, con il visto del segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo economico collettivo per la disciplina del commercio degli apparecchi per la radiodiffusione

L'anno 1940-XVIII, il giorno 16 del mese di maggio in Roma,

tra

la Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici, rappresentata dal proprio direttore gr. uff. ing. Emilio Ichino a ciò delegato dal presidente della Federazione stessa, gr. uff. dott. ing. Ugo Sartirana, con l'assistenza del comm. dott. ing. Cesare Bacchini,

e

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati, rappresentata dal comm. Mario Cambi, commissario del Sindacato nazionale dei commercianti di apparecchi radio, ottica, fotografia, ecc., a ciò delegato dal commissario della Federazione stessa Cons. naz. Luigi Amadori, e dal proprio direttore dott. Paolo Del Bue,

con l'intervento dei rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e della Confederazione fascista dei commercianti, riconosciuta la necessità di disciplinare il commercio degli apparecchi per la radiodiffusione,

si è addivenuti alla stipulazione del seguente accordo economico collettivo a carattere nazionale:

Art. 1.

La produzione degli apparecchi radio sarà venduta al pubblico solo da chi sia munito della speciale licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni ai sensi della legge 3 dicembre 1934, n. 1988, e della licenza prescritta dal R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2174.

Art. 2.

Le ditte costruttrici hanno l'obbligo di pubblicare entro la settimana che precede l'apertura della Mostra Radio i propri listini della stagione, depositandone copia a mezzo di lettera raccomandata alla Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e ponendoli a disposizione dei commercianti.

Detti listini dovranno contenere la descrizione dei singoli tipi di apparecchi specificandone le caratteristiche principali ed indicandone il prezzo di vendita al pubblico.

I costruttori dovranno altresì far pervenire alla propria Federazione, che la trasmetterà a sua volta alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati, la comunicazione relativa alla presumibile data di inizio della fornitura degli apparecchi ai rivenditori. Tale data non dovrà comunque superare il termine ultimo del 31 dicembre.

Con la presentazione dei listini degli apparecchi di nuova costruzione le ditte costruttrici dovranno denunciare alla propria Federazione le effettive rimanenze degli apparecchi di vecchia fabbricazione.

La eventuale continuazione o ripresa della costruzione di apparecchi di vecchio tipo non dà diritto alle facilitazioni speciali previste dall'accordo per lo smercio di apparecchi di passata stagione fabbricati a suo tempo e non ancora esitati, poichè detta costruzione deve considerarsi come fabbricazione ex novo e pertanto rientra nella disciplina delle norme relative alla costruzione di nuovi apparecchi.

Gli apparecchi di ripresa costruzione debbono presentare qualche caratteristica che li contraddistingua in modo evidente dai tipi precedenti.

Le ditte costruttrici, qualora intendano apportare variazioni di tipi e di prezzi al proprio listino stagionale, ivi comprese eventuali aggiunte, avranno la facoltà di pubblicare una seconda edizione di tale listino, che dovrà essere pubblicata durante il mese di febbraio di ogni anno. Anche per questi listini vigono le norme già specificate al secondo e terzo comma del presente articolo in merito alle caratteristiche principali, al prezzo di vendita al pubblico, nonchè alla dichiarazione relativa alla data presumibile di inizio della fornitura degli apparecchi ai rivenditori. Tale data non dovrà comunque superare il termine ultimo del 31 marzo.

Le ditte costruttrici dovranno tenere a disposizione del commercio anche i listini relativi alla produzione della stagione precedente.

E' fatto obbligo a tutti coloro che sono autorizzati alla vendita di apparecchi radio di tenere esposti al pubblico i menzionati listini.

Art. 3.

Per tutta la durata della stagione radio, salvo quanto disposto dall'articolo precedente, non potranno essere apportate ulteriori variazioni od aggiunte di tipi nè di

prezzi nei listini della stagione in corso, salvo eventuali modifiche nei mobili contenenti gli apparecchi e salvo eventuali variazioni od aggiunte autorizzate dalle competenti Federazioni in accordo tra loro, e, per quanto concerne i prezzi, eventuali variazioni autorizzate in base a disposizioni superiori.

Art. 4.

Per « stagione radio » ai fini del presente accordo, si intende il periodo intercorrente tra il 1° settembre di ogni anno e il 31 agosto dell'anno successivo. La vendita al pubblico degli apparecchi della nuova stagione ha inizio al 1° settembre; le ditte costruttrici potranno iniziare le consegne e le vendite al commercio di detti apparecchi della nuova stagione, a partire dal 1° agosto di ogni anno sempre che per tale epoca abbiano già pronti i relativi listini.

Art. 5.

Sui prezzi di listino della stagione, ridotti al netto delle tasse, verranno concessi ai rivenditori autorizzati, siano essi grossisti o dettaglianti, degli sconti base; in aggiunta saranno concesse scale premio oppure sconti suppletivi secondo le modalità di cui al comma seguente e dell'accordo integrativo.

Gli sconti base e le percentuali massime raggiungibili verranno stabiliti annualmente dalle Federazioni competenti, in accordo fra loro, non oltre il 15 maggio di ogni anno e si intenderanno riferiti alla « stagione radio » che avrà inizio il 1° settembre successivo.

Gli sconti di cui sopra si intendono comprensivi di qualsiasi ulteriore facilitazione.

Fa eccezione a quanto sopra la vendita del « Radio Roma » per il quale lo sconto ai commercianti è stato fissato indipendemente dal presente accordo.

Per le vendite a partire dal 15 maggio di ciascun anno, le ditte costruttrici potranno concedere sconti più elevati, limitatamente alla produzione compresa nei listini della stagione iniziatasi nel settembre precedente ed in quelli delle stagioni anteriori. La relativa comunicazione delle ditte costruttrici ai commercianti, sull'eventuale sconto, non potrà essere resa nota prima di tale data.

La maggiorazione massima di sconto di cui al comma precedente, verrà stabilita annualmente dalla Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici entro la fine di aprile.

Art. 6.

La fornitura degli apparecchi radio dall'industria alle rivendite autorizzate potrà avvenire in conto assoluto e in conto deposito. Per le forniture in conto deposito varranno le norme stabilite con l'apposito regolamento che forma parte integrante del presente accordo.

Art. 7.

Lo sconto base e correlativamente le percentuali massime di sconto di cui all'art. 5 potranno essere ridotte nel caso di apparecchi forniti in conto deposito.

Detti sconti dovranno essere inoltre ridotti:

a) qualora il commerciante nell'effettuare le operazioni di vendita non assuma lo « star del credere »;

b) qualora il commerciante esplichi la vendita di apparecchi radio come attività puramente accessoria.

La misura delle riduzioni di cui sopra sarà fissata secondo quanto detto nel secondo comma dell'art. 5.

Art. 8.

I prezzi di vendita ai commercianti di cui all'art. 5 si intendono comprensivi del costo e della confezione degli imballaggi normali, mentre ne restano escluse le effettive spese di trasporto dalla fabbrica o dalla sede dell'unico concessionario per l'Italia.

Art. 9.

Il pagamento dell'importo corrispondente alla fornitura di apparecchi radio computato dall'industria al commercio dovrà essere, previo accordo fra le parti, effettuato o per contanti o per operazioni cambiarie entro il periodo massimo di 60 giorni data fattura, nei limiti del fido che ciascun industriale intenderà concedere a ciascun commerciante.

Nel caso di pagamento in contanti entro 30 giorni data fattura, sarà concesso uno sconto cassa pari al 3% sull'importo al netto di tasse e bolli.

Nel caso di pagamento per contanti dopo 30 ed entro 60 giorni data fattura non verrà concesso alcuno sconto.

Qualora il pagamento venga accettato in forma di operazioni cambiarie, intendendo con ciò il rilascio di cessioni cambiarie di scadenza scalare fino al termine massimo di 12 mesi data fattura, saranno addebitati, oltre le spese di incasso della tariffa bancaria per tutti gli effetti anche gli interessi cambiari a partire dal 60° giorno data fattura.

Per i pagamenti con effetti gli interessi verranno calcolati con due punti e mezzo in aumento sul tasso ufficiale di sconto.

E' esplicitamente esclusa la concessione di uno sconto cassa sul netto ricavato degli effetti cambiari dati in pagamento salvo buon fine.

Art. 10.

Le ditte costruttrici garantiranno ai commercianti contro ogni difetto di costruzione gli apparecchi ad essi forniti in conto assoluto e sino a quando tali apparecchi si trovino presso gli stessi commercianti, invenduti, per un periodo massimo di mesi nove dalla data della spedizione. Non appena gli apparecchi risultino venduti al pubblico, tale garanzia verrà a cessare e sarà sostituita da quella prevista dall'art. 13 la cui durata è di tre mesi dalla data della consegna dell'apparecchio all'acquirente privato, essendo inteso che tale garanzia non potrà più essere concessa dalle ditte costruttrici quando sia già decorso il termine di nove mesi dalla data di spedizione degli apparecchi ai commercianti.

Per gli apparecchi in conto deposito la garanzia all'acquirente privato di cui all'art. 13 avrà inizio al momento della vendita.

Per le valvole termoioniche valgono le condizioni di garanzia stabilite dai fabbricanti di valvole.

Art. 11.

Gli apparecchi per radiodiffusione compresi nei listini della stagione in corso dovranno essere venduti al pubblico ai prezzi indicati nei detti listini.

Le due Federazioni interessate potranno, in accordo fra loro, concedere eventuali deroghe a quanto sopra a partire dal 15 maggio di ciascun anno.

Gli apparecchi delle precedenti stagioni, quelli usati, le parti staccate e le valvole dovranno essere venduti al pubblico a prezzo fisso.

L'imposta sull'entrata deve essere rimborsata dall'acquirente.

Le ditte costruttrici ed i rivenditori autorizzati si riservano il diritto di concedere eventuali facilitazioni ai propri dipendenti nelle vendite di apparecchi per loro uso, nel limite di un apparecchio per famiglia con chiara diffida di non poterlo cedere a terzi. Tali vendite non potranno essere rinnovate allo stesso dipendente se non siano trascorsi almeno due anni.

Art. 12.

Nelle vendite rateali al pubblico dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) la rateazione non potrà superare in nessun caso i 12 mesi per gli apparecchi plurionda ed i mesi 18 per gli apparecchi a onda media con pagamento di almeno il 10% in contanti alla ordinazione;

b) sui prezzi di listino dovrà essere apportata una maggiorazione da definirsi annualmente fra le due Federazioni.

Detta maggiorazione si intenderà comprensiva degli interessi e di ogni altra spesa accessoria contrattuale relativa all'incasso delle rate;

c) le vendite a rate verranno effettuate col patto di riservato dominio.

Art. 13.

I rivenditori autorizzati accorderanno agli acquirenti privati — sia in caso di vendita a contanti che in caso di vendita rateale — le stesse garanzie concesse dalle ditte costruttrici ai commercianti ai sensi del precedente art. 10 per tre mesi dalla data della consegna degli apparecchi.

Detta garanzia di tre mesi sarà assunta in proprio dalla ditta costruttrice, sempre che non sia già decorso il periodo di nove mesi di garanzia di cui all'art. 10 quando si tratti di apparecchi forniti in conto assoluto.

Per gli apparecchi forniti in conto deposito la concessione di detta garanzia non è subordinata al decorso del termine di nove mesi di cui sopra.

Per le valvole termoioniche vale quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 10.

Agli effetti di tali garanzie il rivenditore autorizzato è tenuto a provare al produttore la data della avvenuta vendita.

Art. 14.

Le consegne di apparecchi in prova sono consentite soltanto per un massimo di dieci giorni.

E' consentito il noleggio di apparecchi radio ma in nessun caso il canone di nolo può essere computato come acconto sulla eventuale successiva vendita dell'apparecchio noleggiato o di altro.

Art. 15.

Sono vietate le forme di facilitazione nei confronti del pubblico equivalenti ad una modificazione ai prezzi di listino quali: regali, impegni di manutenzione gratuita oltre il limite della garanzia, forniture gratuite di materiali accessori, istallazioni gratuite di antenne e simili, cambio di merce estranea al commercio radio, ecc.

Per i cambi di apparecchi vecchi si seguiranno le norme stabilite annualmente dalle Federazioni competenti in accordo fra loro.

Art. 16.

E' vietata la corresponsione di premi e simili a persone che funzionano da intermediari nelle vendite al pubblico, a meno che si tratti di personale stabilmente occupato presso le ditte venditrici e come tali iscritti nel libro matricola del personale delle ditte stesse oppure agenti iscritti al Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 17.

Per i casi di cui all'art. 3, all'art. 5 comma 2°, all'art. 7, all'art. 11 comma 2°, all'art. 12 lettera *b*), all'art. 15 ultimo comma, qualora non si giunga ad un accordo tra le Federazioni interessate, dovrà essere richiesto l'intervento delle superiori Confederazioni per la composizione della controversia.

Gli accordi di cui sopra saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 18.

In caso di inosservanza del presente accordo, si applicano oltre le sanzioni previste dagli statuti delle Federazioni stipulanti, quelle dell'art. 11 comma 2° della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

L'inosservanza dell'accordo dà luogo, in danno dell'inadempiente, anche alla risoluzione di pieno diritto dei contratti individuali stipulati fra ditte costruttrici e commercianti.

Art. 19.

Sono inoltre sottoposti alla disciplina del presente accordo:

a) il commercio degli « chassis » radio, delle scatole di montaggio, dei tavolini fonografici per radio e relativi complessi;

b) il commercio delle « sottomarche »;

c) il commercio degli apparecchi con « marche » proprie dei commercianti; in tal caso le ditte costruttrici sono tenute a darne notizia alla propria Federazione e le ditte commerciali sono tenute a pubblicare i listini con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 20.

Il presente accordo entra in vigore il 1° settembre 1940-XVIII ed ha la durata di un anno.

Esso si intenderà rinnovato tacitamente per eguale periodo ove non intervenga regolare disdetta da parte

di una delle associazioni contraenti, comunicata all'altra almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza annuale.

Il presente accordo non si applica alla Libia, all'Albania, ai Possedimenti dell'Egeo ed all'Africa Orientale Italiana.

p. *La Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici*
EMILIO ICHINO

p. *La Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati*
MARIO CAMBI — PAOLO DEL BUE

p. *La Confederazione fascista degli industriali*
BALELLA

p. *La Confederazione fascista dei commercianti*
AGNINO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo integrativo dell'accordo economico collettivo per la disciplina del commercio degli apparecchi per la radiodiffusione.

L'anno 1940-XVIII il giorno 16 del mese di maggio in Roma,

tra

la Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici, rappresentata dal proprio direttore gr. uff. ing. Emilio Ichino, a ciò delegato dal presidente della Federazione stessa gr. uff. ing. dott. Ugo Sartirana, con l'assistenza del comm. ing. dott. Cesare Bacchini

e

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati, rappresentata dal comm. Mario Cambi commissario del Sindacato nazionale dei commercianti di apparecchi radio, ottica, fotografia, ecc., a ciò delegato dal commissario della Federazione stessa Cons. naz. Luigi Amadori, e dal proprio direttore dott. Paolo Del Bue.

con l'intervento dei rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e della Confederazione fascista dei commercianti, si è addivenuti alla stipulazione del seguente accordo integrativo dell'accordo economico collettivo a carattere nazionale per la disciplina del commercio degli apparecchi per la radiodiffusione stipulato dalle stesse due Federazioni il giorno 16 del mese di maggio 1940-XVIII.

Art. 1.

Il presente accordo integrativo avrà valore per la stagione radio dal 1° settembre 1940-XVIII al 31 agosto 1941-XIX.

Art. 2.

A chiarimento dell'accordo si specifica che esso si riferisce alle vendite al pubblico le quali non comprendono le vendite agli Enti statali e parastatali, ai Ministeri, agli Enti concessionari e alle Società di esercizio radio, alla Direzione generale Dopolavoro, ai Comandi delle Forze armate, sempre che gli apparecchi venduti siano destinati alle loro sedi e non ai loro dipendenti od organizzati.

Art. 3.

(Riferimento all'art. 5 dell'accordo).

Lo sconto base sui prezzi di listino, ridotti al netto di tasse, è stabilito nella misura del 30%, tuttavia le ditte costruttrici appartenenti alla categoria *B* potranno elevare detto sconto base fino al 33%.

Oltre detto sconto potrà essere accordato, d'intesa fra le parti, in alternativa, od uno sconto extra in fattura fino al massimo del 5% sul netto di sconto base, tasse escluse, oppure potrà essere applicata una delle due scale premio qui sotto indicate, a seconda che si tratti di Casa costruttrice della categoria *A* oppure *B*:

Percentuale premi sul netto fatturato	Categoria *A*	Categoria *B*
3%	30.000	10.000
4%	40.000	15.000
5%	50.000	20.000
6%	60.000	25.000
7%	70.000	30.000
8%	80.000	35.000
9%	90.000	40.000
10%	100.000	45.000

La liquidazione dei detti premi potrà essere effettuata al 31 dicembre 1940-XIX, 30 aprile 1941-XIX e 31 agosto 1941-XIX sugli scaglioni relativi alla cifra di affari raggiunta.

Appartengono alla categoria *A* le ditte costruttrici la cui produzione dal 1° settembre 1939-XVII al 31 agosto 1940-XVIII è stata superiore ad 8000 apparecchi, mentre appartengono alla categoria *B* le ditte costruttrici la cui produzione nell'uguale periodo di tempo è stata inferiore ad 8000 apparecchi.

Con riferimento a quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 5 dell'accordo economico collettivo si conviene che, dal 15 maggio al 31 agosto, potrà essere concesso uno sconto addizionale fino al limite massimo del 10% sui prezzi di listino, per gli apparecchi della stagione che sta per finire; la maggiorazione degli sconti sarà invece libera successivamente.

Art. 4.

(Riferimento all'art. 7 dell'accordo).

Nel caso di apparecchi forniti in conto deposito lo sconto base potrà essere ridotto al 25%.

Coll'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 7, lo sconto base non potrà mai essere inferiore al 25%.

Art. 5.

(Riferimento all'art. 11 dell'accordo).

A partire dal 15 maggio è concessa la vendita al pubblico a prezzi inferiori a quelli indicati nei listini, limitatamente alla produzione presentata nei listini del 1° settembre precedente o delle stagioni anteriori.

Art. 6.

(Riferimento all'art. 12 dell'accordo).

Nelle vendite rateali al pubblico, verrà apportata, sui prezzi di listino, decurtato dell'importo versato in contanti o del valore dell'apparecchio ceduto in cambio, una maggiorazione dell'1% per ogni mese di rateazione, ferme restando le altre condizioni di vendita.

Art. 7.

(Riferimento all'art. 15 dell'accordo).

Nei casi di vendita di apparecchi contro ritiro di altri di stagioni precedenti, la valutazione massima di questi ultimi è fissata nella misura seguente:

Produzione anno precedente 50% del prezzo di listino;

Produzione 2° anno precedente 40% del prezzo di listino;

Produzione 3° anno precedente 30% del prezzo di listino;

Produzione 4° anno precedente 25% del prezzo di listino;

Produzione 5° anno precedente 15% del prezzo di listino;

Produzione 6° anno precedente non più del 10% del prezzo di listino.

p. *La Federaz. nazionale fascista degli industriali meccanici*
EMILIO ICHINO

p. *La Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati*
MARIO CAMBI — PAOLO DEL BUE

p. *La Confederazione fascista degli industriali*
BALELLA

p. *La Confederazione fascista dei commercianti*
AGNINO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Convenzione per deposito di apparecchi radio

L'anno 1940-XVIII il giorno 16 del mese di maggio in Roma,

tra

la Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici, rappresentanta dal proprio direttore gr. uff. ing. Emilio Ichino, a ciò delegato dal presidente della Federazione stessa gr. uff. dott. ing. Ugo Sartirana, con l'assistenza del comm. ing. dott. Cesare Bacchini,

e

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati, rappresentata dal proprio vice presidente comm. Mario Cambi commissario del Sindacato nazionale dei commercianti di apparecchi radio, ottica, fotografia, ecc., a ciò delegato dal commissario della Federazione stessa Consigliere nazionale Luigi Amadori, e dal proprio direttore dottore Paolo Del Bue.

con l'intervento dei rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e della Confederazione fascista dei commercianti, si è addivenuti alla stipulazione della seguente convenzione relativa alle condizioni alle quali dovrà essere effettuata la fornitura di apparecchi radio dall'industria al commercio in conto deposito, e che dovrà essere considerata come parte integrante dell'accordo economico collettivo a carattere nazionale per la disciplina del commercio degli apparecchi per la radiodiffusione stipulato tra le stesse Confederazioni il giorno 16 del mese di maggio 1940-XVIII.

Art. 1.

Alle condizioni stabilite nella presente convenzione, gli industriali invieranno in deposito per la vendita apparecchi radioriceventi del loro tipi più correnti.

La determinazione del quantitativo di apparecchi da affidare in deposito è rimessa al giudizio insindacabile della ditta costruttrice.

La sostituzione degli apparecchi venduti, o ritirati dal costruttore, o comunque usciti dal deposito, è parimenti rimessa al giudizio insindacabile della stessa ditta costruttrice, restando esclusi ogni compenso od indennizzo per ritardata o mancata sostituzione.

Gli apparecchi in deposito restano di proprietà della ditta costruttrice.

La stipulazione di contratti per la consegna di apparecchi in conto deposito non implica concessione di esclusiva nemmeno nella zona del depositario.

Art. 2.

Qualora gli apparecchi vengano forniti muniti delle relative valvole le condizioni da osservarsi nei riguardi di dette valvole, nel caso di restituzione degli apparecchi, verranno determinate mediante accordi diretti tra le ditte costruttrici ed i singoli commercianti.

Art. 3.

Gli apparecchi in deposito dovranno essere costantemente esposti in vetrina o in altro luogo ben visibile al pubblico.

Gli apparecchi in deposito non potranno essere consegnati a nessun titolo a terzi, prima della vendita, senza autorizzazione della ditta costruttrice.

E' però consentito al depositario di consegnare detti apparecchi in prova a probabili acquirenti, notoriamente solvibili, per un periodo non superiore a 10 giorni.

Il depositario dovrà notificare tempestivamente al costruttore qualunque procedura legale che sia iniziata sopra gli apparecchi in deposito.

Ferma restando la garanzia del costruttore per i difetti di costruzione, il depositario risponderà verso la ditta costruttrice per ogni perdita o deterioramento degli apparecchi durante il deposito anche se prodotti da furto, incendio o da qualsiasi altro evento sebbene fortuito, e imprevedibile. La responsabilità del depositario non cessa per gli apparecchi dati in prova.

Art. 4.

La ditta costruttrice potrà disporre degli apparecchi in deposito in qualsiasi momento, senza preavviso e senza compenso od indennizzo.

Il depositario spedirà, a richiesta del costruttore, gli apparecchi da questo indicati al costruttore stesso od a terzi secondo le disposizioni che gli verranno impartite e curando l'imballaggio e quanto altro inerente alla spedizione. In difetto, trascorsi quindici giorni, dalla richiesta, sarà facoltà del costruttore di addebitare in conto fisso al depositario gli apparecchi non restituiti emettendo fattura per pagamento a presentazione. Il costruttore potrà tuttavia non usare di tale facoltà ed insistere per la restituzione valendosi dei mezzi di legge ed esperendo anche verso terzi, a spese del depositario, ogni opportuna azione.

La restituzione, per qualsiasi motivo avvenga, dovrà farsi nei magazzini del costruttore, salvo diverse istruzioni da questi impartite.

Art. 5.

Oltre i libri e registri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il depositario dovrà tenere un libro degli apparecchi in prova, annotandovi il numero di matricola di ciascun apparecchio e tutti gli altri dati atti ad individuarlo, il nome e l'indirizzo della persona cui l'apparecchio viene consegnato e il tempo stabilito per la prova.

Indipendentemente dalla comunicazione dell'estratto del proprio libro delle merci in conto deposito nei termini stabiliti dalla legge, il depositario dovrà comunicare per iscritto al costruttore lo stato del deposito in via ordinaria ogni fine mese ed in via straordinaria entro cinque giorni dalla eventuale richiesta del costruttore.

Il depositario dovrà altresì consentire in qualsiasi momento ad un incaricato del costruttore il controllo del numero e delle condizioni degli apparecchi e l'ispezione del proprio libro delle merci in conto deposito e del libro degli apparecchi in prova.

Art. 6.

I rischi di viaggio e le spese d' porto e imballo — queste ultime quando non sia reso l'imballo originale — ed accessori, sia per la spedizione che per la resa degli apparecchi affidati in deposito sono a carico del depositario, eccetto che la restituzione avvenga entro quattro mesi dalla consegna in deposito, a richiesta della ditta costruttrice, secondo quanto indicato nell'art. 4 seconda parte.

Art. 7.

La ditta costruttrice comunicherà al depositario, oltre ai propri listini, le condizioni di sconto e le provvigioni stabilite a favore del depositario stesso in base a quanto fissato nell'accordo economico per la disciplina del commercio degli apparecchi per radiodiffusione.

In caso di eventuali variazioni di prezzo, la fatturazione sarà eseguita ai prezzi vigenti al momento della vendita.

Art. 8.

Di ogni vendita avvenuta il depositario darà comunicazione in giornata alla ditta costruttrice.

La vendita sarà effettuata in nome del costruttore allorquando il depositario ne abbia avuta espressa facoltà per iscritto ed a norma di legge.

In tal caso le vendite a respiro dovranno contenere il patto di riservato dominio a favore del costruttore nonchè le altre clausole abituali del costruttore stesso.

Il denaro e le cambiali incassate dal depositario a copertura del prezzo resteranno presso di lui a titolo di deposito e si intenderanno di proprietà della ditta costruttrice, a disposizione della quale dovranno essere tenuti; ciò anche nel caso in cui la vendita sia stata effettuata dal depositario in nome e per conto proprio.

Il diritto di proprietà del costruttore sull'apparecchio venduto si intenderà in ogni caso trasferito su quanto ne rappresenterà il prezzo.

Del denaro e delle cambiali di cui sopra il depositario acquisterà la proprietà e la disponibilità, per la parte di sua pertinenza, soltanto dopo che sarà stato rimesso alla ditta costruttrice tutto l'importo — scaduto a favore di essa al giorno dell'incasso — sia per l'apparecchio venduto che per quanto il depositario avesse ancora da pagare per vendite precedenti.

Art. 9.

Qualora esistessero fra il depositario e la ditta costruttrice, in conseguenza di reciproche relazioni di affari, diversi rapporti e diversi conti, la compensazione tra conti debitori e conti creditori si intenderà fatta ed approvata ad ogni effetto sin dall'inizio indipendentemente dalla loro esigibilità, dovendosi essi considerare come un conto unico. Resta per altro fermo il disposto dell'art. 1289, n. 2, Codice civile, anche relativamente al denaro ed alle cambiali che, a norma dell'art. 8 della presente convenzione, siano in possesso del depositario.

Art. 10.

I contratti relativi alla fornitura di apparecchi in conto deposito si intenderanno stipulati a tempo indeterminato. Essi potranno essere risolti dalla ditta costruttrice senza necessità di giustificazione mediante preavviso di venti giorni con lettera raccomandata, escluso ogni compenso od indennizzo.

In caso di inadempienza da parte del depositario alle obbligazioni conseguenti al disposto degli articoli 3, 4, 5, 8 della presente convenzione, o in caso di ritardo nei pagamenti, la ditta costruttrice avrà facoltà senza pregiudizio di ogni azione e sanzione di legge di risolvere senza preavviso, mediante lettera raccomandata, il contratto relativo alla fornitura di apparecchi in conto deposito.

Art. 11.

Per quant'altro non regolato nella presente convenzione, valgono le clausole particolari che potranno essere stipulate nei singoli contratti individuali.

p. *La Federaz. nazionale fascista degli industriali meccanici*
EMILIO ICHINO

p. *La Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati*
MARIO CAMBI — PAOLO DEL BUE

p. *La Confederazione fascista degli industriali*
BALELLA

p. *La Confederazione fascista dei commercianti*
AGNINO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 febbraio 1942-XX.

Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola (Modena).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Veduto il proprio decreto in data 27 dicembre 1941, col quale sono state approvate le modalità della incorporazione del Monte di credito su pegno di Mirandola nella Cassa di risparmio di Mirandola;

Veduta la deliberazione in data 30 ottobre 1941-XX del Consiglio di amministrazione con la quale, per effetto della predetta incorporazione, viene riformato lo statuto della Cassa di risparmio, che modifica la propria denominazione in quella di Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato lo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), allegato al presente decreto, composto di n. 77 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(605)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1941-XX.

Conferma in carica pel 1942 delle Commissioni di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi di stazioni radiofoniche E.I.A.R. del Regno e sostituzione di alcuni componenti.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche e l'art. 6 del regolamento 20 agosto 1928 per l'applicazione della predetta legge;

Visto l'art. 261 della legge postale e delle telecomunicazioni approvata con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale del 1° febbraio 1941-XIX registrato alla Corte dei conti il 17 successivo, registro n. 3, foglio 356;

Riconosciuta la necessità di garantire per l'anno 1942 il funzionamento delle Commissioni di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi di stazioni radiofoniche E.I.A.R. del Regno;

Riconosciuta l'opportunità di sostituire alcuni dei componenti attualmente in carica;

Decreta:

Art. 1.

Salvo le sostituzioni di cui all'articolo seguente, vengono confermati in carica per l'anno 1942 i componenti delle Commissioni di vigilanza di cui al decreto Ministeriale 1° febbraio 1941-XIX citato nelle premesse.

Art. 2.

Nella sede di Ancona è nominato presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni il cav. Campese Ezio, direttore del Circolo delle costruzioni in sostituzione del cav. Scavia Nicola destinato in altra sede.

Nella stessa sede viene nominato segretario della Commissione medesima il capo ufficio di 2ª classe dell'Amministrazione P. T. cav. Zoppi Primo in sostituzione del cav. uff. Giorgini Vladimiro.

Nella sede di Bari è nominato segretario della Commissione il capo dell'ufficio telefonico interurbano cav. Russo Lucio in sostituzione del 1° ufficiale Papa Lorenzo.

Nella sede di Firenze è nominato segretario il capo dell'ufficio telefonico interurbano cav. Savadoni Giosuè in sostituzione del cav. uff. Chelotti Mario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(607)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1942-XX.

Approvazione di una tariffa di assicurazione da adottarsi da tutte le Compagnie che esercitano l'assicurazione sulla vita per la garanzia delle indennità di licenziamento agli impiegati privati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 19;

Vista la richiesta della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione, da adottarsi da tutte le Compagnie private autorizzate ad esercitare l'assicurazione sulla vita nel Regno, per garantire le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego, ai sensi del R. decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Articolo unico.

Le Compagnie private che esercitano l'assicurazione sulla vita nel Regno sono autorizzate ad adottare la tariffa, di cui al testo allegato debitamente autenticato, per garantire le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego, ai sensi del R. decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1942-XX

(606) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 4 febbraio 1942-XX.

Approvazione della donazione, a favore della G.I.L., di un immobile sito in S. Giorgio della Richinvelda.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di S. Giorgio della Richinvelda e le signore Ballico Maria fu Enrico e Lucchini Rosalia Olimpia fu Antonio sono venuti nella determinazione di donare alla G.I.L. una quota di comproprietà del mappale n. 4220/*a* di are 30,50 col sopra costruito fabbricato ad uso magazzino;

che i consorti Mizzau Alvise, Antonio, Guido, Carlo, Francesco di Giuseppe e Lucchini Antonietta fu Antonio in Mizzau vendono alla G.I.L. per L. 100 ogni diritto reale loro competente sulla residua quota del mappale sudescritto;

che i consorti Mizzau offrono a titolo di oblazione alla G.I.L. la somma sopra indicata di lire cento;

che il valore attribuito all'immobile così donato è di lire quarantamila;

Considerata l'opportunità di accettare la donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto 7 luglio 1941-XIX, n. 777/652, rogito Someda De Marco dott. Pietro, notaio residente in Udine, ivi registrato il 23 luglio 1941-XIX al n. 163 e trascritto il 18 ottobre 1941-XIX al n. 12072 reg. gen. e 10625 part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione del mappale n. 4220/*a* col sopra costruito fabbricato ad uso magazzino, come disposta a favore della Gioventù italiana del Littorio, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(581)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, per la raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 9 febbraio 1942-XX è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede a Palermo, il Consorzio interprovinciale di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta per la raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine.

A presidente e vice presidenti del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Randazzo Vincenzo; Di Marzo Giuseppe, Segreto Domenico, Amenta Ferruccio.

(624)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Annullamento di marchio

Il marchio di fabbrica n. 63532, registrato il 23 giugno 1941 a nome della ditta Calzaturificio Zen Balzarini & C. a Parma, e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1941, n. 291, è stato annullato a seguito di rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 15 novembre 1941 autenticata dal notaio dott. Giuseppe Micheli a Parma e presentata presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano il 31 dicembre 1941.

(625) *Il direttore*: ZENGARINI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 104

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36269 - Data 15 luglio 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma Intestazione: Vergili Giuseppe di Pietro - Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali capitale L. 2.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4622 - Data: 28 aprile 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari - Intestazione: Bartolomeo Nicola fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali capitale L. 1.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3801 - Data: 19 settembre 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari Intestazione: Boscia Giovanni fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3512 - Data: 28 giugno 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari Intestazione: Gentile Giovanni fu Luca - Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2117 - Data: 21 ottobre 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. Ric. - Intestazione: Giganti Enrico fu Antonino Titoli del Debito pubblico al portatore 3: rendita L. 2250.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

(237) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	412255	108,50	Mendozza *Maria-Antonietta* fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Mangano Maria, dom in Napoli.	Mendozza *Maria Errico Antonietta* fu Enrico, minore, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	176806	231 —	Gimelli Catterina *Amalia* fu Giuseppe, ved. di Augusto Navarini, dom. in S. Margherita Ligure (Genova).	Gimelli Catterina *Amaglia fu Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	177217	322 —	Gimelli *Amalia Caterina* fu Giuseppe, ved. di Navarini Augusto, dom. in Genova.	*Gimelli Catterina Amaglia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	234725	227,50	Gimelli *Amalia Caterina* fu Giuseppe, ved. di Navarini Augusto, dom. a Santa Margherita Ligure.	Gimelli *Catterina Amaglia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	356934	175 —	*Ansardi* Angiola e Ugo fu Valentino, minori, sotto la tutela di Piccardo Giovanni Battista fu Giacomo, dom. a Genova.	*Ansaldi* Angiola e Ugo fu Valentino, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	163599	276,50	Lo Prinzi *Musco Sebastiana*, minore, sotto la tutela della madre Lo Prinzi Vincenza, dom. in Mistretta (Messina).	Lo Prinzi *Sebastiana Mosca*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	10880	42 —	Branca *Gaetano* fu Giuseppe, dom. a New York.	Branca *Donato* fu Giuseppe, dom. a New York.
P. R. 3,50 %	57327	28 —	Garbarino *Caterina* di *Domenico*, moglie di Perelli Vincenzo, dom. a Genova. La presente rendita è vincolata come fondo dotale della titolare.	Garbarino *Catterina* di *Michele*, moglie, ecc., come contro.
Id.	354285	367,50	*Danesi* Amilcare ed Annita fu Fiore, minori, sotto la patria potestà della madre Medori Maria fu Raffaele ved. *Danesi*, dom. a Teramo.	*Danese* Amilcare ed Annita fu Fiore, minori, sotto la patria potestà della madre Medori Maria fu Raffaele ved. *Danese*, dom. a Teramo.
Rendita 5 %	170432	125 —	Ricca Paolina fu Silverio Giuseppe-Barnaba, minore, sotto la patria potestà della madre Termignone *Cesarina* fu Michele ved. Ricca, dom. a Varallo.	Ricca Paolina fu Silverio Giuseppe-Barnaba, minore sotto la patria potestà della madre Termignone *Caterina* detta Cesarina ved. Ricca, dom. a Varallo.
Id.	170433	40 —	Ricca Paolina fu Silverio-Giuseppe-Barnaba, minore, sotto la patria potestà della madre Termignone *Cesarina* fu Michele ved. Ricca, dom. a Varallo, con usufrutto a Termignone *Cesarina* fu Michele ved. Ricca, dom. a Varallo	Ricca Paolina fu Silverio-Giuseppe-Barnaba, minore, sotto la patria potestà della madre Termignone *Caterina* detta Cesarina fu Michele ved. Ricca, dom. a Varallo, con usufrutto a Termignone *Caterina* detta Cesarina fu Michele ved. Ricca, dom. a Varallo
P. R. 3,50 %	41164	73,50	Ravotti *Libera-Rosa*, Giovanni e Matteo Ernesto fu Giovanni e fu Balbo Maria, minori, sotto la tutela di Quadrio Adamo fu Giovanni, dom. a San Remo (Porto Maurizio).	Ravotti *Rosa-Libera*, Giovanni e Matteo Ernesto fu Giovanni e fu Balbo Maria, minori, ecc., come contro.
Id.	75250	213,50	Ravotti *Rosa*, Giovanni e Matteo fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Quadrio Adamo fu Giovanni, dom. a San Remo (Porto Maurizio)	Ravotti *Rosa-Libera*, Giovanni e Matteo fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	38530	70 —	Prat Paola di *Giacinto-Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Prat Paola di *Giacinto-Erminio-Enrico*, minore, ecc., come contro.
»	772862	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	133138	350 —	Prat Paola di *Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Prat Paola di *Giacinto-Erminio-Enrico*, minore, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	141314	112 —	Prat Paola di *Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Prat Paola di *Giacinto-Erminio-Enrico*, minore, ecc., come contro.
Id.	152812	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	164335	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	170691	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	205779	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	322631	77 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	32744	280 —	Prat Paola di *Giacinto-Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Id.	69030	140 —	Prat Paola di *Giacinto*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Alessandria.	Prat Paola di *Giacinto-Erminio-Enrico*, minore, ecc., come contro.
Id.	150858	875 —	Prat Paola di *Giacinto*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino.	Prat Paola di *Giacinto-Erminio-Enrico*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	38532	70 —	Prat *Giovanni* di *Giacinto Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Prat *Giovanni Battista* di *Giacinto-Erminio-Enrico*, minore, ecc., come contro.
Id.	772864	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	133140	350 —	Prat *Giovanni* di *Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Id.	141316	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	152814	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	164337	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	170693	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	205781	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	322633	77 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	32746	280 —	Prat *Giovanni* di *Giacinto Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Id.	150860	875 —	Prat *Giovanni* di *Giacinto*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	38534	70 —	Prat *Angelo* di *Giacinto Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Prat *Angelo Gaspare-Giovanni Maria* di *Giacinto-Erminio Enrico*, minore, ecc., come contro.
Id.	772866	70 —	Prat *Angelo* di *Giacinto Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Rendita 5 %	74854	500 —	Prat Angelo di *Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Id.	74855	160 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	74857	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	74858	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	74859	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	74860	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	74861	110 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	74853	400 —	Prat Angelo di *Giacinto Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Id.	74856	1250 —	Prat Angelo di *Giacinto*, minore, ecc., come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	184356	70 —	*Boveri* Carlo fu Giovanni, dom. in Demonte (Cuneo).	*Boeri* Carlo fu Giovanni, dom. in Demonte (Cuneo).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	125079	210 —	*Boveri* Carlo fu Giovanni, dom. ad Ascoli Piceno.	*Boeri* Carlo fu Giovanni, dom. ad Ascoli Piceno.
Id.	157080	210 —	Bergia *Teresa* di *Giovanni Battista*, moglie di *Azaretti* Pietro fu Antonio, dom. a Pisa.	Bergia *Anna-Maria* di *Giuseppe*, moglie di *Azzaretti* Pietro fu Antonio, dom. a Pisa.
Id.	156746	231 —	Bergia *Teresa* di *Giovanni Giuseppe*, moglie di *Azaretti* Pietro, dom. a Pisa.	Bergia *Anna Maria* di *Giuseppe*, moglie di *Azzaretti* Pietro, dom. a Pisa.
Id.	145145	252 —	Bergia *Teresa* di Giuseppe, moglie di *Azaretti* cav. Pietro, dom. in Pisa.	Bergia *Anna-Maria* di *Giuseppe*, moglie di *Azzaretti* cav. Pietro, dom. in Pisa.
Id.	162532	353,50	*Azaretti* Pietro fu Antonio, dom. in Pisa, con ipoteca a favore di Bergia *Teresa* di Giuseppe, moglie del titolare.	*Azzaretti* Pietro fu Antonio dom. in Pisa. Con ipoteca a favore di Bergia *Anna-Maria* di Giuseppe, moglie del titolare.
Id.	280518	350 —	*Azzaretti* Adelina di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pisa.	*Azaretti* (o Azzaretti) Adelina di Pietro, minore, ecc., come contro.
Id.	324378	175 —	*Azzaretti* Adelina di Pietro, nubile, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pisa.	*Azaretti* (o Azzaretti) Adelina di Pietro, nubile, ecc., come contro.
Id.	680549	175 —	*Azzaretti* Adelina di Pietro, nubile, dom. a Pisa.	*Azaretti* (o Azzaretti) Adelina di Pietro, nubile, dom. a Pisa.
P. R. 3,50 % (1934)	15112	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	16568	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	63137	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	122482	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	176145	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	216368	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	230349	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	315991	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	369297	140 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 %	25741	55 —	Gallarati Agostino fu Giovanni, dom. in Voghera (Pavia), con usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Anna* fu Pietro, ved. di Gallarati Luigi, dom. in Voghera.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Paola Anna* fu Pietro, ved. Gallarati Luigi, dom. in Voghera.
P. R. 3,50 %	78461	161 —	Gallasso *Margherita* fu Battista, moglie di Campo Giuseppe fu Battista, dom. a Gaglione.	Gallasso *Maria-Margherita* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
P. N. 5 %	23165	65 —	*Bonanno* Maria di Letterio, *nubile*, dom. a New York.	*De Domenico* Maria di Letterio, *moglie di Bonanno Matteo*, dom. a New York.
Rendita 5 %	75364	50 —	Fabre Repetto Ernesta fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Ennis *Anna-Maria* di Riccardo, ved. di Fabre Repetto Francesco, dom. a Genova.	Fabre Repetto Ernesta fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Ennis *Maria-Anna* di Riccardo, ved. di Fabre Repetto Francesco, dom. a Genova.
Id.	75367	55 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75365	50 —	Fabre Repetto Maurizio fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Ennis *Anna-Maria* di Riccardo, ved. di Fabre Repetto Francesco, dom. a Genova.	Fabre Repetto Maurizio fu Francesco, minore, ecc., come sopra.
Id.	75368	55 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75366	50 —	Fabre Repetto Maria-*Angela* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Ennis *Anna-Maria* di Riccardo, ved. di Fabre Repetto Francesco, dom. a Genova.	Fabre Repetto Maria-*Angiola* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Ennis *Maria Anna* di Riccardo, ved. di Fabre Repetto Francesco, dom. a Genova.
Id.	75369	55 —	Fabre Repetto Angela-Maria o Maria *Angela* fu Francesco, minore, ecc., come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	75371	50 —	Fabre Repetto Ernesta, Maurizio e Maria *Angela* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Ennis *Anna-Maria* fu Riccardo, dom. a Genova.	Fabre Repetto Ernesta, Maurizio e Maria *Angiola* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Ennis *Maria-Anna* fu Riccardo, dom. a Genova.
Id.	75372	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75374	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75375	90 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75376	60 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75377	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75378	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75379	155 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75380	65 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75381	60 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75382	20 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75383	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75384	90 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75385	335 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75386	130 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75387	125 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	329377	35 —	Fabre Repetto Ernesta, Maurizio e Maria *Angela* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre *Anna-Maria Ennis* vedova Fabre Repetto Francesco, dom. in Genova.	Fabre Repetto Ernesta, Maurizio e Maria *Angiola* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre *Maria-Anna Ennis* ved. Fabre Repetto Francesco, dom. in Genova.
P. N. 5 %	37996	100 —	Zorzolo *Angela* di Giuseppe, *inabilitata sotto la curatela del padre*, dom. a Mortara (Milano).	Zorzolo *Angela-Maria* di Giuseppe, *nubile*, domic. a Mortara (Milano).
P. R. 3,50 %	64299	185,50	Crotta Alessandro fu Eugenio, dom. a Ivrea (Torino).	Crotta Alessandro fu Eugenio, *minore, sotto la patria potestà della madre Magnino Giuseppina fu G. Battista, moglie in seconde nozze di Albertani Umberto e sotto la curatela di Giglio Eos Secondo fu Giuseppe*, dom. a Ivrea (Torino).
Id.	109570	42 —	Ventura *Adelina* fu Giuseppe, moglie di Bordi Michele, dom. a Modica (Siracusa), vincolata per dote della titolare.	Ventura *Pasqualina-Adelina* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	26679	35 —	Crestoni Maria fu Antonio, moglie di Giudici *Giovanni*, dom. a Busto Arsizio (Milano).	Crestoni Maria fu Antonio, moglie di Giudici *Paolo* o *Giovanni-Paolo*, dom. a Busto Arsizio (Milano).
Id.	70535	35 —	*Crestani* Maria fu Antonio, moglie di Giudici *Paolo*, dom. a Milano.	*Crestoni* Maria fu Antonio, moglie di Giudici *Paolo o Giovanni Paolo*, dom. a Milano.
Rendita 5 % (1935)	155088	1500 —	Orione *Luigi* fu Vittorio, dom. a Tortona (Alessandria), annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Lombardi Ofelia fu Ruggero.	Orione *Giovanni-Luigi* fu Vittorio, ecc., come contro.
Id.	155809	2400 —	Orione *Luigi* fu Vittorio, dom. a Tortona (Alessandria), annotato d'usufrutto vitalizio congiuntamente e con diritto di accrescimento a favore di Massa Giuseppina fu Pietro in Chiappella Enrico e Chiappella Elena Maria Giuseppina di Enrico.	Orione *Giovanni Luigi* fu Vittorio, ecc., come contro.
Id.	155808	10000 —	Orione *Luigi* fu Vittorio, dom. a Tortona (Alessandria), annotato d'usufrutto vitalizio congiuntamente e con diritto di accrescimento a favore di Borzone Fortunato e Luigia fu Michele.	Orione *Giovanni-Luigi* fu Vittorio, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 3,50 % (1935)	155089	1800 —	Orione *Luigi* fu Vittorio, dom. a Tortona (Alessandria), annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Franzetti Maria Carmela fu Giovanni.	Orione *Giovanni-Luigi* fu Vittorio, ecc., come contro.
Id.	155090	2400 —	Orione *Luigi* fu Vittorio, dom. a Tortona (Alessandria), annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Marforio Angela fu Enrico ved. di Ruggieri Ernesto.	Orione *Giovanni-Luigi* fu Vittorio, ecc., come contro.
Id.	155091	1500 —	Orione *Luigi* fu Vittorio, dom. a Tortona (Alessandria), annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Vassallo Nama fu Sebastiano Araldo.	Orione *Giovanni-Luigi* fu Vittorio, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(196)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi », in liquidazione, con sede in San Giuseppe Iato (Palermo).

Nella seduta tenuta il 29 gennaio 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi », in liquidazione, con sede in San Giuseppe Iato (Palermo), il prof. Alessandro Pajno fu Antonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(564)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diari delle prove scritte dei concorsi nei ruoli del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti in data 2 novembre 1941-XX con i quali sono stati banditi i seguenti concorsi per esami:

a) per 45 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*);

b) per 60 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*);

c) per 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*);

d) per 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*);

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 45 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) sono stabilite per i giorni 22, 23 e 24 aprile 1942-XX.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 60 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*) sono stabilite per i giorni 18, 19 e 20 maggio 1942-XX.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esami a 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*) sono stabilite per i giorni 17 e 18 aprile 1942-XX.

Art. 4.

Le prove scritte del concorso per esami a 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) sono stabilite per i giorni 20 e 21 aprile 1942-XX.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(612)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.